



TRIBUNALE DI FROSINONE

**Ai Sigg.ri
Curatori
Commissari Giudiziari
Liquidatori Giudiziari**

e. per conoscenza

**Al
Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Sordi**

CIRCOLARE IN TEMA DI BENI PER I QUALI SONO PREVISTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

IL GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

rilevato che si riscontrano comportamenti non uniformi in ordine alla vendita di beni per i quali sono previste disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla vendita ed all'affitto di azienda di cui fanno parti detti beni;

rilevato che l'art. 87 CCII impone, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale diretta, che il piano debba tenere conto anche dei costi necessari ad assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;

ritenuto necessario fornire direttive sui suddetti punti;

rappresenta quanto segue.

1. Premessa

Tra i beni che compongono l'attivo delle procedure di liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi soggetti ad omologazione possono essere ricompresi anche macchinari, dispositivi ed impianti per i quali sono previste apposite disposizioni in materia di sicurezza e di salute sul lavoro. È necessario, pertanto, che l'allocazione sul mercato di tali beni ed il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme di legge.

Per altro verso, l'art. 87 CCII dispone che, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale diretta, il piano debba tenere conto anche dei costi necessari ad assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Si rende necessario, pertanto, stabilire l'ambito applicativo della norma e la sua influenza sulla redazione del piano di concordato nonché sui controlli rimessi al tribunale ed al commissario giudiziale.

2. Il divieto legale

Fermo il noto divieto di utilizzare macchinari, dispositivi ed impianti non conformi alle normative di cui si è detto, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 51, *“Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro,*

dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La Suprema Corte (*ex plurimis*, Cass. Pen., n. 40590/13) ha affermato al riguardo che “*il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma*”.

La disposizione di cui al citato art. 23, come interpretata dalla giurisprudenza, unitamente a quella relativa al divieto di utilizzo, assumono notevole importanza allorché, nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale, debbano essere venduti beni non conformi alle citate normative o di “gestire”, affittare e vendere aziende composte (anche) da tali beni.

L’art. 87 CCII, come si vedrà a breve, proietta oggi l’efficacia di tali divieti anche nell’ambito delle procedure di concordato preventivo.

3. Il concordato preventivo

Con riferimento specifico al concordato con continuità aziendale diretta, l’art. 87, comma 1, lettera f), CCII, dispone, come si è accennato in precedenza, che il piano debba prevedere l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari ad assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro (e dell’ambiente).

Atteso il tenore letterale della norma, non sembrerebbe che la disposizione sia applicabile al concordato con continuità aziendale indiretta ed a quello puramente liquidatorio; pur tuttavia, come spesso accade in presenza di norme dettate dal CCII, la disposizione va coordinata con altre ubicate in altra parte dell’articolato normativo per essere intellegibile pienamente. Più in particolare, essa va letta unitamente agli artt. 47, comma 1, lettera a), e 112, comma 1, lettera c), CCII, le quali disciplinano i controlli generali in funzione dell’ammissione al concordato e dell’omologazione di esso includendovi anche il controllo di fattibilità giuridica, in ordine al quale il legislatore non opera alcuna distinzione fra le diverse tipologie di piano.

Ebbene dal combinato disposto di queste tre norme si desume che la presenza di beni “non a norma” nell’azienda finisce per incidere sempre sulla fattibilità giuridica del piano di concordato, sia esso liquidatorio, con continuità aziendale diretta o con continuità aziendale indiretta, in quanto il debitore, atteso il divieto legale, non può utilizzare detti beni se non previa “messa a norma” e non può cederli (neanche in uso) se non:

- previa “riparazione”;
- in funzione dell’uso previa “riparazione” a cura e spese dell’acquirente;
- per la rottamazione.

Di conseguenza, una previsione di piano difforme contrasterebbe con norme imperative e renderebbe il piano stesso non fattibile dal punto di vista giuridico, con conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda.

Se così è, sebbene la previsione di cui all’art. 87 CCII sia apparentemente rivolta verso il futuro e limitata al concordato con continuità aziendale diretta, nella realtà la stessa finisce per essere di immediata attualità e per attenersi, apportati gli opportuni adattamenti, a tutti i piani di concordato.

Ne consegue che la mancata conformità dei beni che compongono l’azienda alle normative in materia di sicurezza sul lavoro impone all’imprenditore che voglia evitare una pronuncia di inammissibilità/improcedibilità le seguenti alternative:

1. nel concordato puramente liquidatorio:
 - la vendita previa “riparazione”;

- la vendita per l'uso previa "riparazione" a cura e spese dell'acquirente;
 - la vendita per la rottamazione;
2. in ipotesi di continuità aziendale, la scelta tra:
- la cessazione dell'uso del bene;
 - la sua vendita previa "riparazione", oppure per l'uso da parte del terzo previa "riparazione" a cura e spese di quest'ultimo, o, ancora, ai fini della rottamazione;
 - la sua "messa a norma" per l'utilizzo in azienda.

Nel primo caso (concordato liquidatorio), il piano deve fare espresso riferimento ad una perizia, deve specificare la sorte del bene e:

- in ipotesi di vendita previa "riparazione", deve evidenziare i costi da sostenere per la "messa a norma", le fonti della necessaria liquidità ed il prezzo di vendita;
- in caso di vendita a scopo di uso previa "riparazione" a cura e spese dell'acquirente, i costi che il terzo deve sostenere per la "messa a norma" ed il prezzo finale di vendita;
- in caso di vendita a scopo di rottamazione, il solo prezzo di vendita.

Nel caso di concordato con continuità aziendale, sia essa diretta o indiretta, invece, il piano:

- in caso di dismissione del bene, deve evidenziare l'incidenza del mancato uso sul ciclo produttivo, e quindi le ricadute sui flussi di cassa attesi;
- in caso di cessione, oltre a quanto appena detto, deve indicare lo scopo della vendita (alienazione previa "riparazione", per l'uso previa "messa a norma" a cura e spese del terzo o per la rottamazione) e le conseguenti attività, nonché, ove necessario (vendita previa "riparazione"), le fonti della necessaria liquidità;
- nel caso di destinazione all'uso in azienda, dovrà indicare le fonti di copertura dei costi per la "messa a norma".

Di conseguenza, è necessario che il commissario giudiziale effettui immediatamente (ed in ogni caso) le opportune verifiche e che le ripeta a ridosso della predisposizione della relazione ex art. 105 CCII. In particolare, detto organo della procedura deve verificare, avvalendosi di apposito ausiliario (pure in presenza di documentazione presentata da parte dello stesso debitore, la quale non può mancare), anche la conformità dei beni che compongono l'azienda alle normative in materia di tutela della sicurezza del lavoro e le connesse previsioni di piano, segnalando eventuali difformità al giudice delegato, e comunque dandone atto nella relazione suddetta.

4. Le attività del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale e dell'imprenditore

Come si è detto, i beni non conformi alle normative in materia di sicurezza del lavoro possono certamente essere venduti ed utilizzati nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo, ma solo previa "messa a norma", a spese della procedura e previa acquisizione di apposita certificazione; in alternativa (ove non sia prevista la dismissione), essi devono essere alienati con l'esclusiva finalità di destinazione alla rottamazione o alla riparazione.

Di conseguenza, nella perizia di stima, che deve essere sempre allegata al piano di concordato, ove si tratti di tale procedura, il perito:

- deve evidenziare se il bene sia conforme alle norme suddette;
- deve verificare la presenza delle cc.dd "certificazioni di conformità";
- deve provvedere, in ogni caso, ad una nuova verifica sulla loro conformità;
- in caso di difformità, deve indicare il valore del bene ed i costi che l'acquirente dovrà sostenere per la "messa a norma".

Nel programma di liquidazione redatto dal Curatore, dovrà darsi atto della rispondenza (o meno) del bene alla normativa di cui si è detto e, in ipotesi di non conformità, dell'opportunità, tenuto conto dei costi da sostenere, di procedere:

- alla "messa a norma";
- oppure alla vendita immediata, la quale non potrà che essere disposta, come si è detto, ai fini della rottamazione o della "riparazione";
- o, ancora, alla dismissione *sic et simpliciter*.

Nel programma di liquidazione redatto dal liquidatore giudiziale, invece, dovrà darsi atto delle previsioni di piano (vendita previa "riparazione", vendita per la rottamazione o vendita per l'uso previa "messa a norma" a cura e spese dell'acquirente) e dovranno essere adottate le conseguenti decisioni.

Nel caso di concordato con continuità aziendale, sarà normalmente l'imprenditore a dover agire in esecuzione del piano ed a dover adottare le conseguenti decisioni; il commissario giudiziale, pertanto, dovrà monitorare attentamente il suo comportamento e segnalare immediatamente al tribunale comportamenti omissivi o azioni difformi da quanto previsto nel piano.

5. L'avviso di vendita

In ipotesi di vendita per la rottamazione o per l'uso previa "riparazione" a cura e spese del terzo, nell'avviso di vendita, (che va redatto anche dall'imprenditore che segue vendite nell'ambito del concordato con continuità aziendale), il quale va allegato in bozza al programma di liquidazione redatto dal curatore e dal liquidatore giudiziale:

- deve essere indicato che il bene viene venduto non per essere utilizzato, ma al solo ed esclusivo fine di essere "riparato" o rottamato dall'acquirente, effettuando la scelta (ovviamente in conformità al piano in ipotesi di concordato preventivo) fra tali due possibili opzioni (vendita oppure rottamazione e non vendita e/o rottamazione);
- deve rendersi noto che l'acquirente dovrà sottoscrivere, prima del perfezionamento della vendita, a seconda dei casi, un'impegnativa in ordine alla "riparazione" o alla rottamazione e, in ogni caso, al non utilizzo del bene fino all'avvenuta "riparazione" o distruzione - attività che dovranno concretizzarsi tendenzialmente, ossia fatti salvi casi particolari, entro 90 giorni dalla vendita - ed all'invio, entro i successivi 7 giorni, di apposita documentazione al curatore/liquidatore/imprenditore;
- deve rendersi noto che l'organo della procedura (o l'imprenditore), in caso di mancata consegna della documentazione, segnalerà i fatti alle Autorità competenti;
- deve rendersi noto che è irrilevante l'acquisto per la futura vendita a scopo di uso in Paesi in cui non vigono norme analoghe a quelle italiane e ciò in quanto trattasi di circostanza che non esonera dalla preventiva "messa a norma", in quanto ad essere vietata dalla legge è l'alienazione in sé, se non nel rispetto di quanto sopra detto.

Ovviamente, qualora sia l'imprenditore a redigere l'avviso, il commissario dovrà verificare che il suo contenuto sia conforme a quanto sopra detto.

6. L'esercizio provvisorio

In caso di esercizio provvisorio, il curatore deve effettuare un immediato sopralluogo nell'azienda assieme ad un esperto, ai fini di una ricognizione dello stato dei luoghi e dell'individuazione dei beni soggetti agli obblighi di conformità con le normative in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, dando immediata comunicazione al giudice delegato circa l'esito.

Il curatore dovrà disporre l'immediato fermo dei macchinari non conformi alle normative suindicate e provvedere senza indugio alle modifiche necessarie al ripristino della loro conformità, ma solo ove ciò sia funzionale alla prosecuzione della continuità aziendale ed all'interesse dei creditori, soprattutto in relazione ai costi da sostenere, i quali generano crediti prededucibili. Di tali attività il curatore dovrà rendere conto mediante apposita relazione al giudice delegato ed al comitato dei creditori, al fine di consentire le necessarie valutazioni in ordine alla cessazione dell'esercizio provvisorio.

Qualora il Curatore intenda optare per la temporanea prosecuzione dell'attività di impresa dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, nella richiesta di autorizzazione dovrà egualmente tenere conto anche di eventuali costi necessari al ripristino o al mantenimento della conformità dei beni alle normative in materia di sicurezza sul lavoro (compresi gli obblighi formativi del personale).

7. La vendita o l'affitto di azienda

La perizia di stima dell'azienda in funzione della vendita o dell'affitto, tanto nella liquidazione giudiziale quanto nel concordato preventivo (anche "prenotativo"), dovrà essere accompagnata dalla relazione di un esperto sulla conformità dei beni che compongono l'azienda medesima alle normative in materia di sicurezza sul lavoro.


Nell'ipotesi di mancata conformità di alcuni beni alle normative appena richiamate, il bando dovrà individuare espressamente tali beni ed evidenziare, qualora il curatore o l'imprenditore in concordato (o che ha depositato la domanda "prenotativa") non ritengano di provvedere egli stessi alla "messa a norma" prima dell'affitto o della vendita:

- nel caso di affitto, che gli stessi non saranno utilizzabili se non previa "messa a norma" a cura e spese dell'affittante;
- nel caso di vendita, quanto previsto al punto 2. che precede.

Si comunichi a mezzo *mailing list*, si affigga in sala curatori e si trasmetta copia al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Frosinone, 16/12/2022

IL G.D.
Dott. Andrea Pifferuti



TRIBUNALE DI FROSINONE DEPOSITATO
16 DIC. 2022
IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE QUERELARIC
Eleonora Meleo

